

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4834 del 12/10/2020
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI - CONCESSIONE ¿ COMUNI: MONTICELLI D'ONGINA E CASTELVETRO P.NO PC) ¿ CORSO D'ACQUA: FIUME PO ¿ USO: - OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ACCESSO MEDIANTE RAMPE ESISTENTI A TERRENI INTERCLUSI DA ARGIN CONCESSIONARIO: AUTOTRASPORTI CHIESA GUIDO - SISTEB: PC19T0009 ¿ SINADOC: 5631/19.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4969 del 09/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI - CONCESSIONE – COMUNI: MONTICELLI D'ONGINA E CASTELVETRO P.NO PC) – CORSO D'ACQUA: FIUME PO – USO: - OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ACCESSO MEDIANTE RAMPE ESISTENTI A TERRENI INTERCLUSI DA ARGINE – CONCESSIONARIO: AUTOTRASPORTI CHIESA GUIDO - SISTEB: PC19T0009 – SINADOC: 5631/19.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”,
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”,
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”,
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

VISTE:

- la domanda acquisita al protocollo ARPAE n°20520 del 07/02/2019 con la quale l’AUTOTRASPORTI CHIESA GUIDO in persona del legale rappresentante pro tempore – C.F. CHSGDU53C09A470M - P.Iva 01333320206 - con sede legale in comune di Asola (MN) 46041, via Liguria 1/2, ha chiesto di poter transitare sull’argine maestro del Fiume Po (sponda destra) nel tratto compreso tra la località cascina della Morte in comune di Monticelli d’Ongina alla località Casella in comune di Castelvetro P.no per i relativi terreni in conduzione con propri mezzi agricoli;

- la successiva domanda, acquisita al protocollo ARPAE n° 19835 del 07/02/2020, con la quale la medesima AUTOTRASPORTI CHIESA GUIDO, ha chiesto in concessione, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e s.m.i. le aree sulle quali insistono le seguenti rampe:

1) Rampa argine fiume Po lato golena loc. ponte Ferrovia particelle demaniali: fg. 2 part. 7; fronte fg. 2 particella 44, del comune di Castelvetro P.no (PC);

2) Rampa in attraversamento argine fiume Po loc. Testata Morandi particelle demaniali: fg. 13 part. 117; fronte particella 137 e fg. 15 particella 47, del comune di Castelvetro P.no (PC);

3) Rampa argine fiume Po lato golena loc. La Casella particelle demaniali: fg. 18 particella 46; fronte fg. 28 particella 1, del comune di Castelvetro P.no (PC);

4) Rampa in attraversamento argine fiume Po loc. casa Morandi particella demaniale: fg. 20 part. 64 e fg. 28 part. 20; fronte fg. 20 particella 201 e fg.29 particella 9, del comune di Castelvetro P.no (PC);

L'istanza è stata presentata per poter accedere, transitando sulla sommità arginale con mezzi agricoli, ai terreni agrari in conduzione che risultano interclusi dall'argine maestro del Fiume Po;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 7/2004 dell'area in oggetto, avvenuta in data 17/04/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 120, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge, non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- delle note assunte al protocollo ARPAE con n° 70251 in data 14/05/2020 con la quale AIPo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole in riferimento alle richieste di transito sulla sommità arginale e di utilizzo della rampa di accesso all'argine stesso formulando, per entrambi gli aspetti, le prescrizioni che vengono riportate in allegato quale parte sostanziale ed integrante del presente atto;

- in corso d'istruttoria con nota protocollo ARPAE n.32641 del 28/02/2019 è stato richiesto ai Comuni di Monticelli d'Ongina e Castelvetro P.no di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale e che al riguardo non sono stati segnalati elementi ostativi;

PRECISATO che la presente concessione viene rilasciata per la sola occupazione stabile (mediante rampa di accesso all'argine maestro) di una porzione di area demaniale e che il transito sulla sommità arginale viene consentito nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità Idraulica;

DATO ATTO che i richiedenti hanno provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 11/03/2019 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;
- in data 27/07/2020 euro 307,25 a titolo di canone relativo all'annualità 2020 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna - Emilia Ovest;
- in data 27/07/2020 euro 307,25 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale", ai sensi dell'art. 20 comma 11, della L.R. n° 7/2004 s.m.i.;

DATO ALTRESI' ATTO che il richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n° 108892 del 29/07/2020 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 22/07/2020;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., all'impresa AUTOTRASPORTI CHIESA GUIDO – C.F. CHSGDU53C09A470M - P.Iva 01333320206 - con sede legale in comune di Asola (MN) 46041, via Liguria ½, la concessione per l'occupazione dei terreni demaniali (come da planimetrie allegate alla presente in sub 1), su cui insistono le seguenti identificate rampe di risalita all'argine maestro del fiume Po:

- 1) Rampa argine fiume Po lato golena loc. ponte Ferrovia particelle demaniali: fg. 2 part. 7; fronte fg. 2 particella 44, del comune di Castelvetro P.no (PC);
- 2) Rampa in attraversamento argine fiume Po loc. Testata Morandi particelle demaniali: fg. 13 part. 117; fronte particella 137 e fg. 15 particella 47, del comune di Castelvetro P.no (PC);
- 3) Rampa argine fiume Po lato golena loc. La Casella particelle demaniali: fg. 18 particella 46; fronte fg. 28 particella 1, del comune di Castelvetro P.no (PC);
- 4) Rampa in attraversamento argine fiume Po loc. casa Morandi particella demaniale: fg. 20 part. 64 e fg. 28 part. 20; fronte fg. 20 particella 201 e fg.29 particella 9, del comune di Castelvetro P.no (PC);

e utilizzate come accesso ai terreni agrari in conduzione da parte dell'azienda stessa;

b) di stabilire che :

- la concessione è valida **per anni 6 a partire dalla data di adozione del presente atto**;
- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro € 307,25;

- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

c) di approvare il **Disciplinare di concessione** allegato al presente atto (sub 2) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/07/2020;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DA' ATTO CHE

1) il transito sulla sommità arginale potrà avvenire unicamente nel rispetto delle prescrizioni e condizioni impartite dall'Autorità Idraulica rinvenibili nel parere allegato al Disciplinare di cui alla precedente lettera c);

2) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

3) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

4) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

5) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

6) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDERE INFINE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. SISTEB: PC19T0009 a favore dell'Azienda AUTOTRASPORTI CHIESA GUIDO – C.F. CHSGDU53C09A470M - P.Iva 01333320206 - con sede legale in comune di Asola (MN) 46041, via Liguria 1/2, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale in sponda destra del fiume Po, per uso come rampe di accesso, mediante transito su sommità arginale, a terreni agrari in conduzione, identificate come:

- 1) Rampa argine fiume Po lato golena loc. ponte Ferrovia particelle demaniali: fg. 2 part. 7; fronte fg. 2 particella 44, del comune di Castelvetro P.no (PC);
- 2) Rampa in attraversamento argine fiume Po loc. Testata Morandi particelle demaniali: fg. 13 part. 117; fronte particella 137 e fg. 15 particella 47, del comune di Castelvetro P.no (PC);
- 3) Rampa argine fiume Po lato golena loc. La Casella particelle demaniali: fg. 18 particella 46; fronte fg. 28 particella 1, del comune di Castelvetro P.no (PC);
- 4) Rampa in attraversamento argine fiume Po loc. casa Morandi particella demaniale: fg. 20 part. 64 e fg. 28 part. 20; fronte fg. 20 particella 201 e fg.29 particella 9, del comune di Castelvetro P.no (PC);

Come da elaborati planimetrici allegati.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata di sei anni. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non

intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che Agenzia Interregionale per il fiume Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze. In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel Concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

- 1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2020 in **€ 307,25** canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;
- 2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
- 3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della

concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è pari a € **307,25**. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda all'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2) Il Concessionario è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nei pareri idraulici di dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, assunti con prot. ARPAE n° 70251 del 14/05/2020, di seguito allegato come parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

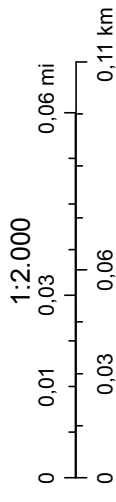
Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Disciplinare firmato per presa visione ed accettazione in data 22/07/2020 da Chiesa Guido (c.f.:CHSGDU53C09A470M) in qualità di legale rappresentante pro tempore della ditta AUTOTRASPORTI CHIESA GUIDO - C.F. CHSGDU53C09A470M - P.Iva 01333320206.

Mappa



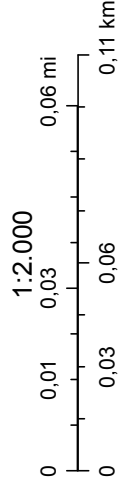
6/7/2020, 15:58:38



Mappa



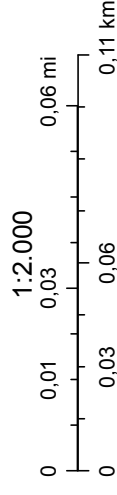
6/7/2020, 16:04:20



Mappa



6/7/2020, 16:03:33



Mappa



6/7/2020, 16:07:53

1:2.000
0 0,01 0,03 0,06
0 0,03 0,06 0,11 km

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.